

**Ordinanza**  
**sul sistema d'informazione in materia di servizio**  
**di collocamento e di statistica del mercato del lavoro**  
**(Ordinanza COLSTA)**

del 1° novembre 2006 (Stato 1° aprile 2011)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 96c capoverso 3 e 109 della legge del 25 giugno 1982<sup>1</sup>  
sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI);  
visto l'articolo 35 capoverso 5 della legge del 6 ottobre 1989<sup>2</sup> sul collocamento  
(LSE),

*ordina:*

**Sezione 1: Disposizioni generali**

**Art. 1**            Oggetto

La presente ordinanza disciplina la gestione e l'utilizzazione del sistema d'informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro (COLSTA) nonché dei suoi sottosistemi.

**Art. 2**            Struttura del sistema d'informazione

Il sistema d'informazione si compone dei sottosistemi seguenti:

- a. la banca dati centrale «COLSTA», nella quale sono trattati dati e informazioni concernenti le persone in cerca d'impiego, le offerte d'impiego, le imprese nonché i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro;
- b. l'applicazione «ODS-COLSTA», per la valutazione sotto il profilo amministrativo e statistico dei dati raccolti in COLSTA;
- c. l'applicazione «DMS-COLSTA», per il trattamento dei fascicoli delle persone in cerca d'impiego e delle imprese;
- d. l'applicazione «eGovernment-COLSTA», per la pubblicazione dei dati COLSTA non personali e per l'iscrizione delle offerte d'impiego e delle persone in cerca d'impiego.

RU 2006 4547

<sup>1</sup> RS 837.0

<sup>2</sup> RS 823.11

**Art. 3** Scopo del sistema d'informazione

Il sistema d'informazione ha lo scopo di assicurare:

- a. l'attuazione dell'assicurazione contro la disoccupazione e del servizio pubblico di collocamento nonché la sorveglianza e il controllo di tale attuazione;
- b. la collaborazione tra gli organi dell'assicurazione contro la disoccupazione, del servizio pubblico di collocamento e dell'orientamento professionale;
- c. la collaborazione tra gli organi dell'assicurazione contro la disoccupazione e del servizio pubblico di collocamento con le agenzie di collocamento private e i datori di lavoro;
- d. la collaborazione tra gli organi dell'assicurazione contro la disoccupazione e del servizio pubblico di collocamento con la Segreteria di Stato della migrazione<sup>3</sup> per l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 25 capoversi 2 e 3 LSE;
- e. il coordinamento e la collaborazione interistituzionale tra gli organi dell'assicurazione contro la disoccupazione e del servizio pubblico di collocamento con le assicurazioni sociali;
- f. l'osservazione del mercato del lavoro e la statistica del mercato del lavoro.

**Sezione 2: Servizi collegati****Art. 4**

<sup>1</sup> I servizi seguenti sono collegati al sistema d'informazione:

- a. l'Ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione;
- b. la Segreteria di Stato dell'economia (SECO);
- c. i servizi cantonali;
- d. gli uffici regionali di collocamento;
- e. i servizi logistici per l'approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro;
- f. le casse di disoccupazione;
- g.<sup>4</sup> gli organi dell'assistenza sociale.

<sup>2</sup> I servizi seguenti possono essere collegati al sistema d'informazione per utilizzarne le funzioni e le capacità di registrazione:

<sup>3</sup> La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512.1**), von effetto dal 1° gen. 2015. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

<sup>4</sup> Introdotta dal n. I (art. 131) dell'O dell'11 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU **2011** 1179).

- a. la Segreteria di Stato della migrazione per coordinare le sue attività con gli organi del servizio pubblico di collocamento per la consulenza e il collocamento di emigrati svizzeri rientrati in patria e di stagisti svizzeri e stranieri;
- b. gli organi dell'assicurazione per l'invalidità per coordinare le loro attività con gli organi del servizio pubblico di collocamento per la consulenza e il collocamento di persone disabili;
- c. i servizi di orientamento professionale per coordinare le loro attività con gli organi del servizio pubblico di collocamento per la consulenza e il collocamento di persone in cerca d'impiego.

### **Sezione 3:**

#### **Contenuto del sistema d'informazione e trattamento dei dati**

##### **Art. 5**           Contenuto del sistema d'informazione

<sup>1</sup> I dati che possono essere trattati nel sistema d'informazione sono menzionati nell'allegato alla presente ordinanza.

<sup>2</sup> I servizi collegati al sistema d'informazione possono trattare unicamente i dati di cui essi necessitano per l'adempimento dei loro compiti legali. I diritti di trattamento dei dati sono definiti nell'allegato alla presente ordinanza.

##### **Art. 6**           Trasferimento di dati da altri sistemi

Dai sistemi seguenti possono essere trasferiti i dati menzionati nell'allegato alla presente ordinanza:

- a. sistemi di pagamento delle casse di disoccupazione (SPAD);
- b. registro delle imprese e degli stabilimenti dell'Ufficio federale di statistica (RIS);
- c. sistema dell'Ufficio centrale di compensazione (UCC).

##### **Art. 6a<sup>5</sup>**       Notifica di dati all'Ufficio federale di statistica

Il sistema d'informazione può notificare all'Ufficio federale di statistica nuove imprese e mutazioni per il registro IDI.

##### **Art. 7**           Conservazione e distruzione di dati

<sup>1</sup> Gli atti possono essere trasferiti su supporti di dati digitali. Devono poter essere riprodotti in modo fedele all'originale.

<sup>2</sup> Gli atti e i dati sono conservati per tre anni dopo la chiusura del caso. In seguito, se contengono dati personali, sono distrutti. È fatto salvo l'articolo 8.

<sup>5</sup> Introdotta dal n. 7 dell'all. all'O del 26 gen. 2011 sul numero d'identificazione delle imprese, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 533).

**Art. 8** Archiviazione di dati

La fornitura all'Archivio federale di dati desunti dal sistema d'informazione è disciplinata dalla legge federale del 26 giugno 1998<sup>6</sup> sull'archiviazione.

**Sezione 4: Protezione e sicurezza dei dati****Art. 9** Responsabilità in materia di protezione dei dati

<sup>1</sup> Per quanto concerne i dati da loro trattati, i servizi collegati al sistema d'informazione sono responsabili dell'osservanza delle disposizioni pertinenti in materia di protezione dei dati.

<sup>2</sup> L'Ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione e la SECO concedono i diritti di accesso al sistema d'informazione, i diritti di trattamento dei dati e vigilano sull'osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei dati.

<sup>3</sup> L'accesso al sistema d'informazione è protetto da profili utente e parole chiave individuali.

**Art. 10** Sicurezza dei dati

<sup>1</sup> I servizi collegati al sistema prendono le misure di sicurezza per impedire l'accesso ai dati alle persone non autorizzate.

<sup>2</sup> L'Ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione e la SECO, in collaborazione con l'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione, prendono le misure necessarie per consentire il ripristino dei dati e dei programmi in caso di sottrazione, perdita o distruzione involontaria.

<sup>3</sup> La SECO emana un regolamento per il trattamento che disciplina la sua organizzazione interna, le procedure di trattamento dei dati e di controllo nonché le singole misure di sicurezza.

**Art. 11** Diritti della persona interessata

<sup>1</sup> I diritti della persona interessata, in particolare il diritto di chiedere informazioni, il diritto di rettifica e di distruzione dei dati sono disciplinati dalla legge federale del 19 giugno 1992<sup>7</sup> sulla protezione dei dati.

<sup>2</sup> Quando la persona interessata fa valere i suoi diritti deve presentare un documento d'identità e una richiesta scritta al servizio che ha trattato i dati. Essa può parimenti presentare la sua richiesta all'Ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione o alla SECO.

<sup>3</sup> Se il servizio al quale è stata presentata la richiesta la respinge integralmente o parzialmente, esso lo comunica alla persona interessata mediante una decisione impugnabile.

<sup>6</sup> RS 152.1

<sup>7</sup> RS 235.1

<sup>4</sup> La rettifica, il completamento e la distruzione di dati sono comunicati ai servizi che hanno accesso a questi ultimi nonché, se la persona interessata lo desidera, anche ad altri servizi.

## **Sezione 5: Organizzazione e finanziamento del sistema d'informazione**

### **Art. 12** Organizzazione e gestione del sistema d'informazione

<sup>1</sup> L'Ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione è responsabile per lo sviluppo e la gestione del sistema d'informazione sotto il profilo dell'organizzazione e del contenuto.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione è responsabile per lo sviluppo e la gestione del sistema d'informazione sotto il profilo tecnico.

<sup>3</sup> L'Ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione e l'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione coordinano i loro compiti con i servizi che partecipano al sistema d'informazione.

### **Art. 13** Finanziamento

<sup>1</sup> Lo sviluppo e la gestione del sistema d'informazione sono finanziati dalla Confederazione e dal fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione.

<sup>2</sup> Le installazioni e le reti per il trattamento dei dati necessarie agli organi cantonali d'esecuzione per l'attuazione dell'assicurazione contro la disoccupazione e del servizio pubblico di collocamento sono finanziate dal fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione conformemente all'articolo 92 capoverso 7 LADI.

## **Sezione 6: Disposizioni finali**

### **Art. 14** Diritto vigente: abrogazione

L'ordinanza del 14 dicembre 1992<sup>8</sup> sul sistema d'informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro è abrogata.

### **Art. 15** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007.

<sup>8</sup> [RU 1993 242, 2000 187 art. 22 cpv. I n. 14 1227 all. n. II 15]

*Allegato<sup>9</sup>*  
(art. 5 e 6)

*Abbreviazioni:*

SECO	Segreteria di Stato dell'economia	1	Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS)
SC	Servizi cantonali	2	Ufficio centrale di compensazione (UCC)
URC	Uffici regionali di collocamento	3	Sistemi di pagamento delle casse di disoccupazione (SPAD)
LPML	Servizi logistici per l'approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro	T	Totalità
CD	Casse di disoccupazione	C	Casi di propria competenza
AS	Assistenza sociale		

	Scambio di dati con altri sistemi	Accesso					
		SECO	SC	URC	LPML	CD	AS

**Persone in cerca d'impiego**

*Dati personali*

Cognome, nome e indirizzo	2, 3	T	C	C	C	C	C
Numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail	3	T	C	C	C		C
Data di nascita	2, 3	T	C	C	C	C	C
Stato civile	2, 3	T	C	C	C	C	C
Cittadinanza	2, 3	T	C	C	C	C	
Numero AVS/numero d'assicurazione sociale	2, 3	T	C	C	C	C	C
Sesso	2, 3	T	C	C	C	C	C
Statuto e permesso di dimora		T	C	C	C	C	C

<sup>9</sup> Nuovo testo giusta il n. I (art. 131) dell'O dell'11 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1179).

	Scambio di dati con altri sistemi	Accesso					
		SECO	SC	URC	LPML	CD	AS
Statuto e situazione professionali		T	C	C	C	C	C
Qualifiche professionali, capacità ed esperienze		T	C	C	C		C
Conoscenze linguistiche		T	C	C	C		C
Mobilità, licenza di condurre		T	C	C	C		C
Ultimo datore di lavoro e settore economico		T	C	C	C		
Curriculum vitae		T	C	C	C		C
<i>Dati dell'assicurazione</i>							
Numero personale	3	T	C	C	C	C	C
Data e luogo dell'iscrizione	3	T	C	C	C	C	C
Data e motivo del ritiro		T	C	C	C	C	C
Date dei colloqui di controllo e di consulenza		T	C	C	C	C	
Verbali dei colloqui di consulenza		T	C	C	C		
Genere ed entità dell'attività desiderata (disponibilità)	3	T	C	C	C	C	C
Regione di lavoro		T	C	C	C		C
Autorità e persone competenti		T	C	C	C	C	C
Assegnazioni		T	C	C	C		C
Nuovo Cantone di lavoro, settore economico e professione trovata		T	C	C	C		
Data di inizio del nuovo lavoro		T	C	C	C		
Informazioni sul motivo, l'inizio e la durata delle sanzioni	3	T	C	C	C	C	
Genere, durata, luogo di svolgimento e costi di un provvedimento inerente al mercato del lavoro	3	T	C	C	C	C	C
Genere, durata e ammontare del guadagno intermedio; coordinate del datore di lavoro	3	T	C	C	C	C	
Diritto alle prestazioni dell'assicurazione (inizio, durata e ammonta-3 re delle prestazioni)		T	C	C	C	C	

	Scambio di dati con altri sistemi	Accesso					
		SECO	SC	URC	LPML	CD	AS
Ricerche di lavoro		T	C	C	C		C
Fine delle assegnazioni		T	C	C	C		C

	Scambio di dati con altri sistemi	Accesso				
		SECO	SC	URC	SLML	CD

## Imprese

### *Dati personali*

Nome e indirizzo		T	C	C	C	C
Numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail		T	C	C	C	C
Persone di contatto (funzione, posizione, lingua, indirizzo, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail)		T	C	C	C	
Gruppi di professioni impiegati		T	T	T	T	T
Numero RIS	1, 3	T	T	T	T	T
Forma giuridica		T	T	T	T	T
Genere di impresa (impresa principale, succursale, impresa accessoria)		T	T	T	T	T
Dimensione dell'impresa		T	T	T	T	T
Situazione economica		T	T	T	T	T

### *Dati dell'assicurazione*

Diritto alle prestazioni dell'assicurazione (inizio, durata e ammontare delle prestazioni)	3	T	T	T	T	T
--	---	---	---	---	---	---

	Scambio di dati con altri sistemi	Accesso				
		SECO	SC	URC	SLML	CD
Autorità e persone competenti, numero di persone interessate, settore d'esercizio	3	T	T	T	T	T
Numero di lavoratori interessati	3	T	C	C	C	C
Costo dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro	3	T	C	C	C	C

